



## News e informative

# REVERSE CHARGE E FRODI IVA

Recentemente è stata approvata una proposta di Direttiva da parte del Consiglio europeo, la quale sarà pubblicata prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo. Tale proposta prevede l'applicazione del meccanismo del reverse-charge generalizzato da parte degli Stati membri della UE alle operazioni con importo superiore a 10.000,00 euro per fattura, sino al 30.06.2022. Tale direttiva ha l'obiettivo di contrastare la diffusione di frodi nel settore dell'Iva, nell'attesa che si arrivi al regime definitivo attualmente all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio. Come indicato nella conferenza stampa a seguire dell'approvazione della Direttiva, le misure adottate sono misure temporanee utili ad arginare il fenomeno delle frodi Iva, nell'attesa che entri in vigore il regime definitivo Iva. La Direttiva approvata interviene quindi sulla Direttiva 2006/112/CE, andando ad inserire l'art. 199-quater, regolatore dell'intera disciplina del reverse-charge "generalizzato". I singoli Stati membri hanno quindi la possibilità di presentare domanda alla Commissione Europea al fine di estendere il reverse-charge a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra di 10.000,00 euro per fattura. Le condizioni al fine della presentazione della suddetta domanda, riguardano la presenza di un divario Iva (tra Iva riscossa e Iva stimata di riscossione – cd. Vat Gap), almeno superiore del 5% rispetto alla media europea; il fatto che altre misure di controllo non risultano sufficienti a contrastare le frodi e la presenza di un alto livello di frodi carosello, superiore al 25% del cd. Vat Gap complessivo.

Nella domanda dovranno essere fornite motivazioni specifiche e dettagliate che vadano a legittimare la suddetta richiesta, la data di inizio dell'applicazione del reverse-charge generalizzato e la durata, nonché le azioni da adottare per informare i soggetti passivi della disciplina adottata, unitamente alle misure necessarie. Lo Stato coinvolto dovrà inoltre prevedere l'obbligo di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi. A seguire della presentazione della domanda, da parte dello Stato membro richiedente, la Commissione entro tre mesi decide in merito all'autorizzazione a procedere o meno da parte dello Stato membro. Nel caso in cui lo Stato membro ricevesse l'autorizzazione, è tenuto alla presentazione alla Commissione di una relazione intermedia entro due anni dall'introduzione del meccanismo generalizzato.

Brescia, 11 ottobre 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)